

Del. n. 183/2019/PRSP

Comune di Castel San Niccolò
Arrivo Prot. N. 0002559
del 16-05-2019 ore 8:09:08
Categoria 4 Classe 1
UFF. SEGRETERIA



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
consigliere
primo referendario, relatore
referendario

nell'adunanza del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CASTEL SAN NICCOLO' (AR)**, con deliberazione del 27 febbraio 2019 n. 63;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 27 febbraio 2019;

VISTA la delibera dell'ente n. 18 del 25 marzo 2019 (inoltrata alla Sezione con nota n. 3218 del 18 aprile 2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sui rendiconti 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 15 maggio 2019;

UDITO il relatore, primo ref. Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e ai profili sopra rappresentati.

Per l'esercizio 2015, è stata rilevata la presenza di un disavanzo di amministrazione (pari a 519.672,72 euro) peggiorato rispetto all'esercizio precedente e tale da non aver garantito il ripiano della rata prevista dal piano di rientro dall'extradeficit, con la contestuale emersione di disavanzo ordinario.

Inoltre, la Sezione ha accertato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio del triennio 2013/2015 e quindi una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa.

L'esame del rendiconto 2016 ha messo in evidenza un saldo di amministrazione effettivo negativo, (pari a 311.223,62 euro) migliorato comunque rispetto all'esercizio precedente e tale da aver garantito la copertura delle quote sia di disavanzo ordinario che da riaccertamento straordinario previste per tale annualità, oltre che di una maggior quota che l'ente aveva deciso di destinare alla riduzione dell'extradeficit. Inoltre, la gestione di cassa 2016 ha denotato un tendenziale miglioramento, non essendo stati rilevati, nell'anno, scoperti delle anticipazioni di tesoreria e di fondi a specifica destinazione utilizzati per spese di parte corrente e non ricostituiti.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il

quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

Risultato di amministrazione

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 519.672,72 euro e a 311.223,62 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come quantificato al termine dell'esercizio 2016. Il finanziamento di tale disavanzo dovrà avvenire con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL per l'importo di euro 71.892,12 euro ovvero, in riferimento all'extradeficit residuo, pari a 239.331,50 euro, nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

Cassa

In riferimento alle difficoltà nella gestione dei flussi di cassa rilevate al termine dell'esercizio 2015 e considerando il miglioramento ottenuto nell'annualità 2016, la Sezione richiede comunque un attento monitoraggio dei flussi di cassa al fine di rendere strutturale l'equilibrio di cassa raggiunto nell'esercizio 2016.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, evidenziando anche tensioni nella gestione dei flussi di cassa; la delibera contiene altresì uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate/vincolate/ destinate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, che ha confermato le risultanze approvate dall'ente nel rendiconto, nella Sezione I (rendiconto 2015), ha evidenziato un risultato di amministrazione effettivo negativo al termine dell'esercizio 2015 pari a 519.672,72 euro, che si deve ritenere suddiviso in disavanzo ordinario della gestione per 163.344,44 euro e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 356.328,28 euro; nella Sezione II (rendiconto 2016), ha messo in evidenza un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 311.223,62 euro, di cui 71.892,12 euro quale disavanzo ordinario della gestione e 239.331,50 euro quale disavanzo da riaccertamento straordinario;

- che, in riferimento alle problematiche legate alla gestione dei flussi di cassa, la pronuncia specifica di accertamento ha accertato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio del triennio 2013-2015 (superate nell'esercizio 2016);

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione, come quantificato al termine dell'esercizio 2016, l'ente, con delibera consiliare n. 18 del 25 marzo 2019 ha ribadito quanto segue:

1. per la quota di disavanzo ordinario pari a 71.892,12 euro, la copertura è avvenuta con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL; in particolare, è stato recuperato l'importo di 41.000,00 euro nell'anno 2017 e l'importo di 30.892,12 euro nell'anno 2018, assicurandone pertanto la piena copertura come precedentemente espresso con proprio atto consiliare n. 42 del 1 settembre 2016.

2. per la residua quota di disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario pari a 239.331,50 euro, ha confermato le modalità a suo tempo definite con la delibera consiliare n. 14/2015 approvata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 (piano di rientro articolato in 30 annualità ed una rata costante di 12.287,18 euro);
3. in merito alla quota di disavanzo originato dalle operazioni di riaccertamento straordinario, dalle risultanze del rendiconto 2018 in corso di approvazione, emerge comunque la sua integrale copertura;

- che la definizione del risultato di amministrazione al termine degli esercizi successivi al 2016, con particolare riferimento all'integrale copertura del disavanzo di amministrazione potrà essere puntualmente verificata solo a seguito dei controlli da disporre sui rispettivi rendiconti;

- che, con l'atto consiliare sopra citato, in merito al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria non interamente rimborsata anche al termine dell'esercizio 2015, l'ente ha dichiarato che, in riferimento alle annualità 2017 e 2018 tale ricorso non si è reso necessario, confermando pertanto il risultato positivo evidenziato per l'esercizio 2016, dove pur avendo fatto ricorso all'anticipazione, la stessa risulta completamente restituita al termine dell'esercizio. L'ente ha dichiarato altresì che procederà comunque ad un attento monitoraggio dei flussi di cassa al fine di evitare o quantomeno limitare il ricorso a tale operazione anche negli anni successivi, onde rendere strutturale l'equilibrio di cassa raggiunto.

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con l'approvazione dell'atto consiliare n. 42/2016, riferito alla copertura del disavanzo ordinario e dell'atto n. 14/2015, approvato ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 per il ripiano dell'extradeficit, ha individuato l'arco temporale e le misure per il ripiano del disavanzo;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nelle citate delibere di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente per il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016;

- che, in riferimento alle irregolarità segnalate in ordine alla gestione dei flussi di cassa connesse al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate anche al termine dell'esercizio 2015, occorre **PRENDERE ATTO** dei provvedimenti

adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate;

- che le valutazioni appena espresse circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, nonché sulla gestione dei flussi di cassa, attengono agli esercizi oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Inoltre, per quanto attiene alla gestione dei flussi di cassa, la Sezione, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 15 maggio 2019.

Il relatore
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 15 maggio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli